

BORLAW

Organismo di Mediazione 975

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

1	Applicazione del regolamento ed attivazione del procedimento di mediazione
2	Sito web e pec
3	Scelta e nomina del mediatore
4	Dichiarazione del mediatore e sua sostituzione
5	Scelta e nomina di esperti
6	Data, ora e luogo del procedimento di mediazione
7	Adesione al procedimento
8	Svolgimento del procedimento e poteri del mediatore
9	Partecipazione e rappresentanza
10	Aggiornamento e conclusione del procedimento
11	Mancata adesione o mancata partecipazione
12	Accordo non raggiunto
13	Accordo raggiunto
14	Rilascio copia dei verbali e diritto di accesso
15	Indennità di mediazione
16	Unico centro di interessi
17	Gratuità della mediazione
18	Ruolo del mediatore in altri procedimenti
19	Accordo tra organismi
20	Regole di procedura generali
21	Obbligo di riservatezza
22	Trattamento dei dati personali
23	Scheda di valutazione e reclami
24	Esclusione di responsabilità
25	Legge applicabile
26	Rinvio normativo

Allegato A - Tabella Indennità

Allegato B - Dichiarazione del mediatore

Allegato C - Codice Etico

Il presente regolamento si compone di n. 13 pagine - allegati inclusi.

1. Applicazione del regolamento e attivazione del procedimento di mediazione.

1.a Il presente regolamento si applica alle parti dei procedimenti di mediazione, agli avvocati che prestano assistenza e ai mediatori dell'organismo.

1.b L'istanza per l'avvio di un procedimento di mediazione e gli eventuali documenti allegati, inclusa la copia della ricevuta del pagamento delle spese di avvio e delle eventuali spese vive documentate, deve essere inviata preferibilmente mediante l'apposito modulo online predisposto sul sito www.borlaw.it oppure mediante pec borlaw@pec.it.

1.c A seguito della regolare ricezione dell'istanza, completa dei dati delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della pretesa e del valore della controversia, unitamente alla ricevuta del pagamento delle spese di avvio e delle eventuali spese vive documentate, il responsabile dell'organismo, avvierà il procedimento di mediazione.

2. Sito web e pec

2.a Il sito web dell'organismo è www.borlaw.it

2.b L'indirizzo pec dell'organismo è borlaw@pec.it

3. Scelta e nomina del mediatore.

3.a Le mediazioni vengono assegnate agli iscritti nella sezione ordinaria dell'albo mediatori sulla base dei criteri di competenza, professionale, disponibilità, iscrizione nella sottosezione per materia di riferimento, rotazione degli incarichi, vicinanza geografica del mediatore rispetto alla sede di mediazione. Resta inteso che tali modalità di nomina dei mediatori potranno subire deroghe ove sussistano particolari ragioni di disponibilità del mediatore, natura tecnica, istituzionale, contingente.

3.b La parte istante ha facoltà di poter scegliere un mediatore preferito, richiesta non vincolante per l'organismo.

4. Dichiarazione del mediatore e sua sostituzione.

4.a Il mediatore designato deve, prima dello svolgimento della mediazione, deve dichiarare di essere imparziale, indipendente, di non avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della mediazione. In assenza di tale dichiarazione il procedimento non può avere inizio. Per le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di mediatore si rimanda al Codice Etico allegato.

4.b Nei casi di incompatibilità o di impossibilità, il responsabile dell'organismo sostituisce il mediatore.

4.c Nel caso di sostituzione del mediatore, il compenso ai mediatori sarà proporzionale al numero di incontri ai quali hanno partecipato.

5. Scelta e nomina di esperti.

5.a Quando se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, il mediatore, con il consenso delle parti, può avvalersi di esperti; quest'ultimi devono essere iscritti negli albi dei Consulenti presso il Tribunale nel cui circondario si svolge l'incontro di mediazione. In tal caso l'organismo autorizza la nomina dell'esperto e provvede a formalizzare l'incarico. Il compenso di eventuali esperti o consulenti (nominati con il consenso delle parti) per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali se esistenti o concordato con le parti. Tale compenso rimane a carico delle parti.

6. Data, ora e luogo del procedimento di mediazione.

6.a Il responsabile dell'organismo stabilisce entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza: la data, l'ora e il luogo del primo incontro, da svolgersi presso una delle sedi operative accreditate. Con il consenso delle parti e del mediatore designato, il responsabile dell'organismo, anche su richiesta della parte istante o della parte convenuta, può prevedere una sede diversa da quelle sopra indicate, per esigenze geografiche o logistiche.

6.b La data del primo incontro rimane inderogabile a semplice richiesta delle parti.

6.c La richiesta di rinvio di un incontro di mediazione successivo al primo incontro può essere accolta, in via eccezionale e per gravi motivi, solo con il consenso di tutte le parti che hanno aderito al procedimento.

6.d La richiesta di rinvio di un incontro dovrà essere inoltrata all'organismo mediante l'apposito modulo online su www.borlaw.it.

6.e La richiesta di rinvio priva del consenso di tutte le parti che hanno aderito al procedimento, non può essere accolta e la data dell'incontro già fissata rimarrà invariata.

6.f Ricevuta la richiesta di rinvio, correttamente formulata secondo i requisiti richiesti, il responsabile dell'organismo fissa una nuova data per l'incontro, comunicandola al mediatore e alle parti presenti in mediazione.

7. Adesione al procedimento

7.a Ricevuta la convocazione al procedimento di mediazione, la parte convenuta, se intende aderire, è invitata a comunicare all'organismo la propria adesione almeno due giorni lavorativi antecedenti la data del primo incontro, inserendo anche un riferimento telefonico cellulare o email per consentire eventuali comunicazioni urgenti a seguito di imprevisti, es. cambio di sede, rinvio di un incontro, ecc., nonché per consentire alla parte istante di regolarsi di conseguenza.

7.b La comunicazione dell'adesione al procedimento della parte convenuta, unitamente alla copia della ricevuta del pagamento delle spese di avvio/adesione, dovrà pervenire preferibilmente mediante l'apposito modulo predisposto sul sito www.borlaw.it oppure mediante [pec borlaw@pec.it](mailto:pec.borlaw@pec.it).

7.bc La comunicazione dell'adesione mediante pec non consente di usufruire dei servizi online del sito Borlaw e non consente di ricevere in tempo reale assistenza o informazioni sullo stato del procedimento.

7.e La parte convenuta che non ha aderito al procedimento di mediazione non ha nessun diritto di chiedere il rinvio di un incontro, sostituzione del mediatore, inviare note o memorie con pretesa di essere inseriti nel verbale.

8. Svolgimento del procedimento e poteri del mediatore.

8.a Il mediatore certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o verifica la regolarità delle firme digitali.

8.b Il mediatore, ha facoltà di condurre la procedura considerando la volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione veloce ed efficace. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. È autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti, senza però effettuare alcuna forma di registrazione dei vari incontri.

8.c Solo se congiuntamente richiesto dalle parti, così come previsto dalla legge, il mediatore formula una proposta di conciliazione, in qualunque momento del procedimento. Tale proposta viene comunicata per iscritto alle parti; al successivo incontro, le stesse debbono comunicare al mediatore la loro decisione.

8.e Ciascuna parte può abbandonare il procedimento di mediazione in qualsiasi momento. Può farlo:

- 1) abbandonando l'incontro di mediazione in corso;
- 2) dandone comunicazione all'organismo mediante forma scritta;
- 3) tacitamente non presentandosi all'incontro successivo.

8.f Possono partecipare agli incontri di mediazione le parti con i rispettivi avvocati; eventuali notai, esperti e consulenti possono partecipare se richiesti e con il consenso delle parti. Non sono ammesse presenze di soggetti estranei.

8.g Gli incontri si possono svolgere anche con collegamento audiovisivo da remoto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2010, inserito dall'art. 7, lett. i) del d.lgs. n. 149/2022. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

8.h Ciascuna parte può scegliere di partecipare da remoto o in presenza.

8.i Il programma/piattaforma usato per le videoconferenze viene scelto dall'organismo; le parti non possono sindacare sulla scelta dell'organismo.

9. Partecipazione e rappresentanza.

9.a Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

9.b La partecipazione per il tramite di procuratori è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

9.c Le parti rappresentate da un procuratore devono rilasciare un'apposita procura, con esonero di ogni responsabilità dell'organismo sulla tipologia di procura e sulla verifica dei soggetti legittimati a conferire tali poteri.

9.d Mediazione obbligatorie o disposte dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine del procedimento.

9.e Mediazione c.d. facoltativa: le parti possono partecipare senza l'assistenza dell'avvocato. Come chiarito con la Circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possono intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs 28/2010.

10. Aggiornamento e conclusione del procedimento di mediazione.

10.a Le parti presenti in un incontro di mediazione possono chiedere al mediatore di fissare un successivo incontro, al fine di formulare proposte o di valutare proposte ricevute; in tale caso il mediatore prende atto della volontà delle parti di proseguire nella mediazione e redige il verbale di prosieguo di incontri, concordando con le parti la data e l'ora del successivo incontro.

10.b Quando le parti non concordano la data del successivo incontro è il mediatore a calendarizzarla.

10.c Il procedimento si chiude al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1) la parte istante non si presenta al primo incontro di mediazione;
- 2) la parte convenuta non aderisce alla mediazione (se unica parte convenuta);
- 3) una delle parti abbandona il procedimento (se unica parte istante o convenuta);
- 4) le parti raggiungono un accordo;
- 5) le parti non raggiungono un accordo;
- 6) le parti abbandonano il procedimento.

11. Mancata adesione o mancata partecipazione

11.b Il mediatore redige il verbale indipendentemente dalla partecipazione della parte istante, della parte convenuta o di entrambe le parti, attestando la mancata comparizione della parte assente.

12. Accordo non raggiunto

12.a Quando la mediazione si conclude negativamente viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati ove presenti e dal mediatore, inserendo nel verbale eventuali note delle parti .

13. Accordo raggiunto

13.a Quando la mediazione si conclude positivamente viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati ove presenti e dal mediatore, nel quale è incluso il testo dell'accordo.

13.b Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento diviene legalmente valido solo se redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse da persona munita dei poteri necessari per risolvere la controversia, dagli eventuali avvocati e dal mediatore.

14. Rilascio copia dei verbali e diritto di accesso.

14.a I verbali della mediazione e i relativi documenti, rimarranno conservati nella sede legale dell'organismo mediante archiviazione ottica e fascicolo cartaceo, per tre anni successivi alla chiusura della mediazione.

14.b Copia dei verbali verbale e dell'attestato di conclusione del procedimento di mediazione vengono rilasciate dall'organismo alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente versate le indennità dovute relative alle parti istanti e alle parti convenute e nei limiti delle disposizioni sulla riservatezza degli atti.

14.c In assenza di integrale pagamento delle indennità di mediazione di tutte le parti che hanno aderito non sarà rilasciata copia del verbale conclusivo e dell'attestato di chiusura.

14.d Per consentire al mediatore e alle parti che hanno partecipato alla mediazione la visione online del fascicolo del procedimento, l'organismo ha predisposto nel proprio sito www.borlaw.it un'area riservata e protetta da password. L'accesso è consentito alle parti solo se interamente corrisposte le indennità dovute per il procedimento. Tale servizio web aggiuntivo viene offerto in forma gratuita e non configura un obbligo da parte dell'organismo.

15. Indennità di mediazione.

15.a L'organismo dichiara di adottare la tabella delle indennità degli organismi pubblici.
(D.L. 150/2023 - Art.32 - Art.31 - allegato A).

15.b L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio, le spese per la partecipazione al primo incontro e le spese di mediazione.

15.c Le indennità di mediazione sono determinati a norma della Tabella A allegata al presente regolamento.

15.d Le spese di avvio e le spese per la partecipazione al primo incontro sono corrisposte:

- 1) dalla parte istante contestualmente alla presentazione dell'istanza;
- 2) dalla parte convenuta contestualmente all'adesione al procedimento di mediazione.

15.e Il valore della lite è indicato nell'istanza di mediazione a norma del codice di procedura civile.

15.f Le spese di mediazione rimangono interamente dovute anche nel caso in cui una parte, successivamente al primo incontro, decida di abbandonare il procedimento di mediazione o di non partecipare ad un successivo incontro.

15.g Le spese di mediazione sono corrisposte per l'intero, sia dalle parti istanti che dalle parti convenute, prima del rilascio del verbale conclusivo e dell'attestato di chiusura del procedimento.

15.h Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

15.i Gli importi delle spese di mediazione, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente regolamento, sono derogabili dall'organismo, in riduzione.

15.l Il corrispettivo per le indennità, per le spese vive documentate e per i servizi aggiuntivi, deve essere corrisposto mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento tracciabile, specificando la causale. Il codice IBAN dell'organismo viene comunicato alle parti in occasione delle richieste di pagamento, è stabilmente pubblicato sul sito www.borlaw.it e può essere richiesto anche via email.

16. Unico centro di interessi.

16.a Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

16.b La configurabilità di unico centro di interessi deve essere richiesta e motivata all'organismo, dalle parti istanti prima dell'inoltro dell'istanza di mediazione e dalle parti convenute fino tre giorni prima dell'adesione al procedimento di mediazione, e da questo autorizzata.

16.c La parte che intende avvalersi della configurabilità di unico centro di interessi, dovrà produrre l'apposita autorizzazione ricevuta, allegandola all'istanza o alla comunicazione di adesione.

17. Gratuità della mediazione.

17.a Nei casi di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, quando una parte si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 76 e 92 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, potrà avvalersi della gratuità anche per il procedimento di mediazione, non sostenendo nessun costo di indennità.

17.b La parte che intende avvalersi della gratuità della mediazione dovrà produrre l'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegandola all'istanza o alla comunicazione di adesione unitamente alla seguente documentazione:

- 1) modello ISEE;
- 2) dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione;
- 3) certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti;
- 4) certificato di stato di famiglia aggiornato alla data della richiesta della gratuità;
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la non convivenza con altre persone.

Inoltre, per i conviventi risultanti dallo stato di famiglia il richiedente dovrà altresì allegare:

- 1) dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione;
- 2) certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di reddito.

17.c L'organismo si riserva di esonerare la produzione dell'intera documentazione, chiedendo in alternativa soltanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o la delibera di ammissione al gratuito patrocinio.

18. Ruolo del mediatore in altri procedimenti.

18.a Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una delle parti in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto del procedimento di mediazione.

19. Accordo tra organismi.

19.a L'organismo ha facoltà di stipulare accordi con altri organismi per l'utilizzo delle sedi operative, dei mediatori e del personale, anche per singolo procedimento di mediazione.

20. Regole di procedura generali.

20.a Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

20.b Le parti hanno la possibilità di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica.

20.c Le parti hanno la possibilità, anche singolarmente, quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto.

20.d Le parti hanno la possibilità di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.

20.e In difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, gli incarichi saranno assegnati sulla base dei criteri di competenza, professionale, disponibilità, iscrizione nella sottosezione per materia di riferimento, rotazione degli incarichi, vicinanza geografica del mediatore rispetto alla sede di mediazione. Resta inteso che tali modalità di nomina dei mediatori potranno subire deroghe ove sussistano particolari ragioni di disponibilità del mediatore, natura tecnica, istituzionale, contingente.

20.f Il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di essere imparziale, indipendente, di non avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della mediazione.

20.g Le cause di incompatibilità del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore.

20.h Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

20.i la disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro non è inferiore a due ore, estendibili nell'ambito della medesima giornata per giustificato motivo.

20.l le parti possono chiedere, se ravvisano elementi di incompatibilità o imparzialità, la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

20.m In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione.

20.m Le parti hanno la possibilità, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relativa relazione possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

20.m Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti, di cui si può avvalere il mediatore, sono a carico delle parti, nel rispetto delle tariffe dell'ordine di appartenenza.

21. Obbligo di riservatezza.

21.a Tutte le informazioni, le relazioni, i documenti forniti dalle parti all'organismo inerenti la richiesta di inizio del procedimento di mediazione, utilizzati durante la stessa, sono riservati, così come pure le note redatte dal mediatore nel corso degli incontri sia congiunti che separati con le parti.

22.b Il responsabile dell'organismo, il mediatore e qualsiasi altro soggetto che presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo non potranno essere obbligati a comunicare quanto appreso nel corso del procedimento, né a testimoniare o produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura.

23.c Tutte le parti e le persone presenti al procedimento di mediazione, inclusi gli esperti e gli eventuali tirocinanti, sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle notizie delle quali sono venute a conoscenza durante il procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 2 D. Lgs. 28/2010, evitando altresì di presentare detti elementi come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura.

In particolare si evidenziano:

- 1) opinioni espresse, suggerimenti e offerte fatte dalle parti o dal mediatore, nel corso del procedimento;
- 2) ammissioni fatte dalle parti nel corso della procedimento di mediazione;
- 3) l'eventuale volontà di una delle parti di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

22. Trattamento dei dati personali.

22.a Tutti i dati in possesso dell'organismo sono trattati in conformità alle disposizioni di legge previste dal decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

23. Scheda di valutazione e reclami

23.a Al termine del procedimento di mediazione le parti che vi hanno partecipato dovranno compilare la scheda di valutazione nella quale verranno richieste informazioni circa il servizio fornito. Tale scheda contiene la valutazione della qualità del servizio svolto dalla segreteria organizzativa e completezza delle informazioni fornite nel corso del procedimento, della qualità della sede degli incontri di mediazione, della qualità e professionalità del mediatore. Ogni singola voce dovrà essere classificata in ottimo, buono, sufficiente, mediocre, scarso.

23.b La scheda di valutazione è compilabile online dal sito www.borlaw.it

23.c Eventuali reclami potranno essere inoltrati all'organismo mediante email mediazioni@borlaw.it o mediante per borlaw@pec.it; l'organismo risponderà entro trenta giorni dal ricevimento.

24. Esclusione di responsabilità.

24.a È di competenza esclusiva delle parti:

- 1) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. Borlaw non può essere ritenuto responsabile per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- 2) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- 3) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- 4) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- 5) la determinazione del valore della controversia;
- 6) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- 7) le dichiarazioni in merito alla gratuità della mediazione e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione del procedimento;
- 8) la richiesta di rinvio di un incontro già fissato e l'onere delle eventuali conseguenze del rinvio di un incontro già fissato;
- 9) la scelta della sede competente territorialmente per i procedimenti di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.

25. Legge applicabile.

25.a Il procedimento di mediazione è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti.

25.b Per qualunque controversia, di qualsiasi titolo e natura, economica e non, che riguarda i procedimenti di mediazione, le parti istanti, le parti convenute, gli avvocati e i mediatori dell'organismo Borlaw, è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede legale l'organismo Borlaw.

26. Rinvio normativo.

26.a Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

BORLAW Tabella Indennità

spese di avvio			
valore della controversia	fino a 1.000,00	da 1.001 a 50.000,00	oltre 50.000,00 e indeterminato
importo	40,00	75,00	110,00

spese per lo svolgimento del primo incontro			
valore della controversia	fino a 1.000,00 e indeterminabile basso	da 1.001 a 50.000,00 e indeterminabile medio	oltre 50.000,00 e indeterminabile alto
importo	60,00	120,00	170,00

spese di mediazione				
L'organismo BORLAW adotta la tabella degli organismi pubblici		TABELLA BORLAW		
Valore della controversia	D.L. 150/2023 Art. 31, comma 1 Tabella A	per accordo non raggiunto successivamente al primo incontro*	per accordo raggiunto al primo incontro**	per accordo raggiunto successivamente al primo incontro***
fino a 1.000	minimo 80,00 massimo 160,00	139,92	139,17	139,51
da 1.001 a 5.000	minimo 160,00 massimo 290,00	279,84	279,28	279,84
da 5.001 a 10.000	minimo 290,00 massimo 440,00	409,96	409,68	409,35
da 10.001 a 25.000	minimo 440,00 massimo 720,00	559,55	559,64	559,35
da 25.001 a 50.000	minimo 720,00 massimo 1.200,00	839,26	839,08	839,67
da 50.001 a 150.000	minimo 1.200,00 massimo 1.500,00	1.369,80	1.369,70	1.370,00
da 150.001 a 250.000	minimo 1.500,00 massimo 2.500,00	1.670,00	1.669,63	1.670,00
da 250.001 a 500.000	minimo 2.500,00 massimo 3.900,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
da 500.001 a 1.500.000	minimo 3.900,00 massimo 4.600,00	4.069,59	4.069,96	4.070,00

da 1.500.001 a 2.500.000	minimo 4.600,00 massimo 6.500,00	4.769,39	4.769,48	4.770,00
da 2.500.001 a 5.000.000	minimo 6.500,00 massimo 10.000,00	6.670,00	6.669,63	6.670,00
oltre 5.000.000	minimo 0,2% massimo 0,3%	0,2% del valore	0,2% del valore	0,2% del valore
indeterminabile basso	minimo 1.200,00 massimo 1.500,00	1.369,80	1.369,70	1.370,00
indeterminabile medio	minimo 1.200,00 massimo 1.500,00	1.369,80	1.369,70	1.370,00
indeterminabile alto	minimo 1.200,00 massimo 1.500,00	1.369,80	1.369,70	1.370,00

Importi in euro - iva esclusa.

I suddetti importi saranno ridotti di 1/5 per le mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice.

Alle mediazioni facoltative sarà applicata la medesima riduzione applicata per le mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice.

* Agli importi relativi alle mediazioni concluse con mancato accordo successivamente al primo incontro saranno detratte le spese per lo svolgimento del primo incontro.

** Agli importi relativi alle mediazioni concluse con accordo raggiunto al primo incontro saranno detratte le spese per lo svolgimento del primo incontro e applicata una maggiorazione del 10%.

*** Agli importi relativi alle mediazioni concluse con accordo raggiunto successivamente al primo incontro saranno detratte le spese per lo svolgimento del primo incontro e applicata una maggiorazione del 25%.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

L'organismo BORLAW adotta la tabella degli organismi pubblici.

(D.L. 150/2023 - Art.32 - Art.31 - Allegato A)

Allegato B

DICHIARAZIONE DEL MEDIATORE

**Il mediatore XXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXXX
regolarmente iscritto nell'elenco dei mediatori dell'organismo BORLAW 975,
in riferimento al procedimento di mediazione XXXX del XXXXX
Parte istante XXXXXXXXXXXXXXXX
Parte convenuta XXXXXXXX
Oggetto della controversia XXXXXX**

DICHIARA

di essere imparziale, indipendente, di non avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della mediazione.

Luogo, data.

Firma del mediatore

BORLAW Codice Etico

Il Codice Etico dell'organismo Borlaw rappresenta l'insieme dei valori, dei principi e delle regole da osservare e rappresenta lo strumento, scritto e reso pubblico, che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono necessariamente essere rispettate nell'esercizio della professione di mediatore.

I principi etici ai quali il mediatore deve attenersi, sono i seguenti.

Indipendenza

Il mediatore non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo, salvo consenso delle parti. Il mediatore ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutti i legami e le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento del procedimento di mediazione. Il mediatore rifiuta o interrompe la mediazione se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Imparzialità

Il mediatore valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Neutralità

Il mediatore non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della mediazione.

Integrità

E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti ed essere iscritto come mediatore nelle liste di altri Organismi per un numero superiore a quello previsto dalla legge.

Competenza

Il mediatore deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sui principi teorici e sulle tecniche operative di composizione dei conflitti, di negoziazione e di mediazione. Prima di accettare la nomina il mediatore deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura conciliativa assegnategli.

Diligenza e operosità

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Riservatezza

Il mediatore ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa collegata. Le eventuali informazioni confidate al mediatore da una delle parti non potranno essere rivelate all'altra parte senza il consenso della parte stessa.

Correttezza e lealtà

Il mediatore non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.